



Unione europea
Fondo sociale europeo



**REGIONE
PUGLIA**



Bando “Benefici e Servizi”

Anno accademico 2021/2022

(Approvato con decreto del Commissario Straordinario del 06/08/2021, nominato con DGR n.
1377 del 04/08/2021)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	6
Art. 1 FINALITA'	8
Art. 2 DESTINATARI.....	8
Comma 1 - Corsi di studio	8
Comma 2 – Sedi degli Atenei, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori	8
Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici	9
Comma 4 – Studenti non residenti in Italia	9
Comma 5 – Presentazione della domanda a seguito di passaggi di corso all'interno dello stesso Ateneo o trasferimento da altra sede universitaria	13
Comma 6 - Presentazione della domanda a seguito di rinuncia agli studi	14
Comma 8 - Variazioni	15
Comma 9 – Studenti iscritti a corsi interateneo e interregionali	16
Comma 10 – Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%	16
Art. 3 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER STUDENTI DISABILI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE ADISU	17
Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA	18
Art. 5 CAUSE DI DECADENZA	20
Art. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI	20
Art. 7 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI	20
Comma 1 – Periodo di fruibilità dei benefici	20
Comma 2 – Ulteriore semestre (I anno fuori corso)	21
Art. 8 TIPOLOGIA DI STUDENTE.....	21
Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede”	21
Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio	22
Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare	23
Comma 4 – Studente fuori sede non richiedente posto alloggio	24
TITOLO II REQUISITI	25
Art. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI	25
Comma 1 – Riferimenti normativi	25
Comma 2 - Soglie Economiche	26

Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d’origine	26
Comma 4 – Studente indipendente	26
Comma 5 – Casi con nucleo familiare composto dal solo studente.....	27
Comma 6 – Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca	27
Comma 7 – ISEE corrente.....	27
Art. 10 REQUISITI DI MERITO	28
Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno	28
Comma 2 – Studenti iscritti ad anni successivi al primo	29
Comma 3 – Studenti in possesso della laurea triennale	30
Comma 4 - Studenti iscritti percorsi formativi D.M. 616/17	30
Art. 11 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO	33
TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	35
Art. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	35
Comma 1 – Termini	35
Comma 2 - Prove di ammissione.....	35
Comma 3 - Conseguimento laurea triennale e iscrizione a laurea magistrale.....	35
Comma 4 – Trasferimenti.....	36
Art. 13 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	36
Comma 1 – Presentazione della domanda di borsa di studio.....	36
Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line.....	38
TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO.....	40
Art. 14 BORSE DI STUDIO	40
Art. 15 SERVIZI ABITATIVI	41
Comma 1 – Destinatari del beneficio	41
Comma 2 - Concessione e durata del beneficio	42
Comma 3 – Permanenza studente laureando	42
Comma 4 - Ripartizione dei posti alloggio	43
Comma 5 - Accettazione dell’alloggio	44
Comma 6 - Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.....	46
Comma 7 - Tariffe – Deposito cauzionale – Contributo spese	46
Art. 16 SERVIZI DI RISTORAZIONE	46
Art. 17 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE.....	47
Comma 1 – Beneficiari.....	48
Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta	48

Art. 18 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	49
Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento	49
Comma 2 – Importo della tassa	49
Comma 3 – Rimborso della tassa	50
Comma 4 – Esonero tassa regionale	50
TITOLO V GRADUATORIE	51
Art. 19 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	51
Comma 1 – Ripartizione fondi	51
Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno	51
Comma 3 - Formulazione graduatorie degli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno	52
Comma 4 – Valore giuridico delle graduatorie	52
Art. 20 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI	52
Art. 21 MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	53
Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno	53
Comma 2 – Studenti iscritti agli anni successivi al primo	54
Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio	54
Comma 4 – Sospensione dei pagamenti	55
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	56
Art. 22 CONTROLLI	56
Art. 23 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	57
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
Art. 25 RINVIO	57
ALLEGATO A – TABELLA COMUNI.....	58
ALLEGATO B – TARIFFE MENSILI POSTO ALLOGGIO.....	60

Sede di Bari: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari

Sede di Foggia: Via A. Guglielmi, 8 – 71121 Foggia

Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce

Sede di Taranto: Via Duomo, 234 – 70123 Taranto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e s.m.i. e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione):

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.

Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11 marzo 2016;

Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4.

Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);

Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;

Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

L.R. n. 18/2007 che individua l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia, quale ente strumentale per l’attuazione degli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, operante sull’intero territorio regionale con strutture decentrate e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica

Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto con firma digitale dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale come previsto dalla DGR 765 del 25.05.16) di attuare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, per tutto il periodo del POR Puglia FESR FSE 2014 – 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica; e successivo disciplinare (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) tra ADISU Puglia e Regione Puglia ad integrazione del sopracitato Accordo ex art. 15, L. 241/1990, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 26 maggio 2020.

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

ART. 1 FINALITA'

In conformità con quanto disposto dal DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, dal D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, ADISU Puglia disciplina l'accesso ai benefici a concorso per l'anno accademico 2021/2022.

Con decreto del Commissario Straordinario dell'ADISU Puglia del 06/08/2021 è stato approvato il presente bando per assegnare:

- Borse di studio;
- Servizi di ristorazione;
- Servizio alloggio;
- Contributi per la mobilità internazionale.

ART. 2 DESTINATARI

Comma 1 - Corsi di studio

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli 9 e 10, iscritti per l'Anno Accademico 2021/2022:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
- ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
- ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Comma 2 – Sedi degli Atenei, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori

Possono partecipare al presente bando gli studenti che si iscrivono presso una delle seguenti Istituzioni:

- ❖ Università degli Studi di Bari “A. Moro”

- ❖ Politecnico di Bari
- ❖ Conservatorio “N. Piccinni” – Bari
- ❖ Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA)
- ❖ Accademia di Belle Arti di Bari
- ❖ LUM Jean Monnet - Casamassima (BA)
- ❖ Università degli Studi di Foggia
- ❖ Conservatorio “U. Giordano” – Foggia
- ❖ Accademia di Belle Arti di Foggia
- ❖ Università del Salento
- ❖ Conservatorio “T. Schipa” – Lecce
- ❖ Accademia di Belle Arti di Lecce
- ❖ Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” – Taranto.

D’ora in poi tutte indicate come Università quando non diversamente riportato.

Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici

I benefici **non** possono essere concessi a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivano all’Università per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di primo livello o di secondo livello, si iscrivano all’Università per conseguire una ulteriore laurea di primo o secondo livello;
- in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, si iscrivano di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello;
- beneficiario di borse di studio, in denaro e/o in servizi, per lo stesso anno accademico da altri Enti pubblici e privati;
- abbiano già beneficiato dell’idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario.

Comma 4 – Studenti non residenti in Italia

1. Redditi e patrimonio

Gli studenti i cui nuclei familiari non risiedono sul territorio italiano, possessori di redditi e patrimoni prodotti al di fuori del medesimo territorio Italiano, nel rispetto della disciplina sull’autocertificazione, devono dichiarare in domanda:

- a. i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2020;

- b. il patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto all'estero al 31/12/2020;
 - i. i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari ad € 500,00 al metro quadrato;
 - ii. i patrimoni mobiliari espressi in valuta locale sono convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2020 derivato da fonti istituzionali;
- c. il numero dei componenti il nucleo familiare.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 4 del DPR 445/2000, detti studenti devono allegare alla domanda di borsa di studio la documentazione attestante le suddette condizioni familiari, economiche e patrimoniali, rilasciata dall'Autorità competente per il territorio del Paese nel quale risiede la famiglia, nel quale sono stati prodotti i redditi e i patrimoni sono posseduti. La suddetta documentazione dev'essere tradotta in lingua italiana, legalizzata o apostillata, ai sensi della normativa vigente, e allegata alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, del presente bando. Nel caso di Paesi in cui vi siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

In ogni caso dalla suddetta documentazione deve risultare:

- la composizione del nucleo familiare, per la cui definizione si applicano le medesime disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio; di seguito casi particolari:
 - o nucleo familiare con un solo genitore
 - In caso di divorzio occorre l'atto di divorzio o di separazione;
 - In caso di morte di uno dei genitori, occorre il certificato di morte, salvo non sia già stato presentato all'Azienda in anni accademici antecedenti;
 - In caso di mancato riconoscimento da parte del padre, occorre il certificato di nascita dello studente;
 - In caso di genitore irreperibile, occorre certificazione dell'irreperibilità rilasciata dalle autorità competenti;
 - In caso di presenza di un tutore nello stato di famiglia, occorre l'atto di nomina del tutore emanato dalle autorità competenti;
 - o studente orfano, occorre presentare i certificati di morte di entrambi i genitori, salvo non siano già stati presentati all'Azienda in anni accademici antecedenti;

- presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati, occorre presentare i certificati di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato relativo alla composizione del nucleo familiare;
- presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure deve essere specificato nel certificato relativo alla composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2020, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2020);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2020 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2020; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2020 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare (es. c/c bancario) di ogni singolo componente il nucleo familiare posseduto o no al 31/12/2020;
- l'eventuale invalidità o handicap dichiarata dallo studente dev'essere attestata con certificato rilasciato nel paese d'origine convertito dalla competente ASL Italiana che indichi la percentuale d'invalidità.

L'eventuale presentazione dell'ISEE parificato non esonera lo studente dal presentare la sopramenzionata documentazione.

2. Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultino "particolarmente poveri e in via di sviluppo", devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una

famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale - come da D.M. n. 62 del 6 maggio 2020 - (Afghanistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Djibouti; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kiribati; Korea Dem. Rep.; Laos People's Democratic Republic; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe).

3. Studenti tenuti a presentare l'ISEE

Gli studenti che non posseggono la cittadinanza Italiana i cui nuclei familiari risiedono sul territorio Italiano e percepiscono redditi e/o posseggono patrimoni in Italia, ai fini della valutazione della condizione economica familiare, devono presentare la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, quindi devono produrre l'ISEE. Gli studenti che posseggono redditi e patrimoni, in parte in Italia e in parte all'estero, devono dichiararli in sede di compilazione della DSU ai fini della certificazione ISEE.

4. Apolidia e protezione internazionale

Gli studenti in possesso dello status di apolide, rifugiato politico, richiedente asilo, beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria, attestato con permesso di soggiorno in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità Diplomatiche del Paese d'origine. Per questi studenti, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si tiene conto dei soli redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, pertanto, essi sono tenuti alla presentazione dell'attestazione ISEE 2021. Gli studenti di cui al presente comma devono allegare, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità dal quale risulti lo *status* di cui trattasi;
- b) copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2021 valevole per le prestazioni del diritto allo studio universitario.

Gli studenti in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, per i quali sia in corso la procedura amministrativa, o giudiziale, tendente all'ottenimento della protezione internazionale, sono tenuti ad allegare alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio, copia della domanda di Protezione inoltrata alla

Questura del luogo di residenza o alla Polizia di frontiera, nonché, il permesso di soggiorno provvisorio o titolo equipollente rilasciato dalla Questura dietro presentazione della medesima relativa istanza. Si precisa che, per gli studenti di cui al presente comma, l'eventuale liquidazione dei benefici in denaro è sospesa perché condizionata dalla integrazione in domanda del permesso di soggiorno attestante lo status di cui trattasi; i benefici in servizi, invece, erogati da subito, anche in pendenza della condizione di cui sopra, saranno oggetto di recupero in denaro per l'ipotesi di omessa consegna del permesso di soggiorno attestante lo status.

5. Doppia cittadinanza

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

Comma 5 – Presentazione della domanda a seguito di passaggi di corso all'interno dello stesso Ateneo o trasferimento da altra sede universitaria

In caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento di sede universitaria, il numero di crediti necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di iscrizione trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, tenendo cioè conto anche degli anni di iscrizione relativi al corso di studi precedente al passaggio o trasferimento. I crediti convalidati dal nuovo corso di studi sono validi ai fini della presentazione della domanda di borsa di studio, purché relativi ad insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente e convalidati dal Consiglio di Dipartimento.

Fanno eccezione:

- 1) l'ipotesi di passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria con iscrizione al I anno qualora:
 - a. il nuovo corso di studi non abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera
 - b. lo studente non abbia mai usufruito di benefici dall'Adisu Puglia o da altro ente per il diritto allo studio o, in caso contrario, che abbia restituito tutti gli importi percepiti a titolo di erogazione in denaro e quelli riferiti al corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti.

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione.

- 2) l'ipotesi di passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria con iscrizione al I anno qualora:
 - a. il nuovo corso di studi abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

- b. lo studente non abbia mai usufruito di benefici dall'Adisu Puglia o da altro ente per il diritto allo studio o, in caso contrario, che abbia restituito tutti gli importi percepiti a titolo di erogazione in denaro e quelli riferiti al corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti.

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione e i crediti eventualmente riconosciuti non sono validi ai fini del raggiungimento del requisito di merito per l'anno accademico in corso, né per quelli successivi.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà autocertificare la restituzione di quanto percepito.

Comma 6 - Presentazione della domanda a seguito di rinuncia agli studi

In caso di nuova immatricolazione successiva a rinuncia agli studi, effettuata anche in anni precedenti rispetto a quello corrente, è possibile presentare domanda nei seguenti casi:

1) Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione al I anno qualora:

- a. il nuovo corso di studi non abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera
- b. lo studente non abbia usufruito di benefici dall'Adisu Puglia o da altro ente per il diritto allo studio o, in caso contrario, che abbia restituito tutti gli importi percepiti a titolo di erogazione in denaro e quelli riferiti al corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti.

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione.

2) Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione al I anno qualora:

- a. il nuovo corso di studi abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera
- b. lo studente non abbia usufruito di benefici dall'Adisu Puglia o da altro ente per il diritto allo studio o, in caso contrario, che abbia restituito tutti gli importi percepiti a titolo di erogazione in denaro e quelli riferiti al corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti.

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, ma i crediti riconosciuti o convalidati non sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito per l'anno accademico in corso, né per quelli successivi.

3) Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione con iscrizione ad anni successivi al I qualora:

- a. il nuovo corso di studi abbia convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera

- b. lo studente non abbia usufruito di benefici dall'Adisu Puglia o da altro ente per il diritto allo studio o, in caso contrario, che abbia restituito tutti gli importi percepiti a titolo di erogazione in denaro e quelli riferiti al corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti.

In questo caso non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, ma lo studente dovrà conseguire i requisiti di merito relativi all'anno di corso cui è stato iscritto.

A tal fine i crediti riconosciuti o convalidati non sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito per l'anno accademico in corso, né per quelli successivi.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà autocertificare la restituzione di quanto percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi.

Comma 7 – Immatricolazione con abbreviazione di carriera

Sono esclusi dal novero dei destinatari del presente bando, per l'anno accademico in corso e per gli anni successivi, gli studenti che, in virtù di frequenza e/o conclusione di percorsi formativi diversi da corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, si immatricolano direttamente ad anni successivi al primo, senza aver mai effettuato iscrizione al primo anno di un corso di laurea.

Comma 8 - Variazioni

Gli studenti sono tenuti a dare comunicazione all'Adisu Puglia riguardo alle seguenti variazioni:

- a) rinuncia agli studi;
- b) passaggio di corso e/o trasferimento di sede universitaria con riconoscimento o meno di esami/crediti;
- c) borsa di studio erogata da altri Enti diversi da Adisu Puglia;
- d) ogni altra variazione in ordine ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione.

La comunicazione deve essere resa per iscritto tempestivamente e comunque entro un mese dall'avvenimento.

Se la domanda perverrà dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, lo studente sarà ricollocato in graduatoria all'ultimo posto dell'anno del nuovo corso di laurea. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, inoltre, sarà verificata dell'effettiva convalida dei crediti necessari a mantenere il requisito minimo di merito per il conseguimento dell'idoneità.

Qualora una variazione comporti la perdita del beneficio, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto percepito, a titolo di erogazione in denaro, e degli importi corrispondenti ai servizi fruiti nell'anno accademico di riferimento.

Comma 9 – Studenti iscritti a corsi interateneo e interregionali

Negli ultimi anni sono stati attivati diversi Corsi di studio interateneo che coinvolgono varie Università, aventi anche sede in Regioni diverse. In tal caso le Università coinvolte individuano una sede amministrativa del Corso, collocandola presso uno degli Atenei interessati che non necessariamente coincide anche con la sede didattica. Nel caso di Atenei dislocati in differenti Regioni potrebbe verificarsi, dunque, che sede amministrativa e sedi didattiche siano ubicate in Regioni diverse. A ciò si aggiunga che gli Accordi tra i diversi Atenei potrebbero anche prevedere che le sedi amministrative e didattiche cambino di anno in anno. Al fine di garantire, pertanto, all'interno della cornice normativa vigente, i servizi e gli interventi per il diritto allo studio universitario agli studenti che si trovino a frequentare i Corsi in argomento:

si stabilisce che:

1. gli studenti presenteranno domanda di accesso ai benefici DSU presso l'Ente della Regione ove è ubicata l'Università sede amministrativa del corso;
2. gli studenti interessati dovranno, conseguentemente, essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso dell'Ente DSU di riferimento della sede amministrativa del Corso di studi. Anche per definire la condizione di "in sede", "fuori Sede" e "pendolare" si avrà a riferimento il suddetto bando, fermo restando che per la valutazione della distanza tra la residenza e la sede del Corso si terrà conto della sede di effettiva frequenza (sede didattica);
3. la borsa di studio è erogata dall'Ente della Regione ove è ubicata la sede amministrativa del Corso, tenuto conto che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene versata a favore di tale Regione;
4. per quanto attiene ai servizi (abitativi e di ristorazione in particolare) si rinvia alle norme regolamentari dell'ente DSU regionale che eroga la borsa di studio.

Comma 10 – Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%

La borsa di studio è assegnata agli studenti, diversamente abili con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ai corsi di laurea triennali per nove semestri, per sette semestri per i corsi di laurea magistrale, per tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e per quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico sessennale; il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre.

Gli studenti diversamente abili iscritti ad anni successivi al primo, per accedere al presente bando, devono acquisire entro il 10 agosto 2022 il numero dei crediti formativi riportati nella tabella B dell'art. 10 del presente bando.

Gli studenti diversamente abili iscritti al I anno dei vari corsi di laurea devono acquisire minimo 12 crediti entro il 10 agosto 2022 per ottenere l'erogazione dell'intero importo della borsa di studio. Qualora i predetti crediti fossero acquisiti entro il 30 novembre 2022 lo studente avrà diritto al 50% dell'importo spettante.

Gli studenti diversamente abili non sono tenuti al versamento della tassa regionale.

Ai fini dell'assegnazione dei benefici erogati dall'ADISU Puglia, sarà formulata una graduatoria unica per gli studenti iscritti al I anno, ordinata sulla base della condizione economica; quella degli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sarà formulata, per ciascun anno di corso, sulla base del maggior merito acquisito alla data del 10/08/2021. A tutti gli studenti diversamente abili risultati idonei all'assegnazione dei benefici, è comunque assicurata l'erogazione della borsa di studio.

Per la tutela della privacy i nomi degli studenti, nelle graduatorie pubbliche degli idonei e degli esclusi, saranno sostituiti dal codice identificativo dello studente.

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui all'art. 14 è incrementato del 25%.

ART. 3 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER STUDENTI DISABILI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE ADISU

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, dall'art. 3 lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, è previsto il servizio di accompagnamento a favore degli studenti diversamente abili con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%.

Il servizio è rivolto agli studenti diversamente abili assegnatari, ai sensi dell'art. 15 del presente bando, di posto alloggio presso una delle strutture residenziali dell'Adisu Puglia e che necessitino, in via continuativa, dell'ausilio di un accompagnatore.

Lo status di studente che necessita dell'ausilio dell'accompagnamento deve evincersi da certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza.

Il servizio consiste nel dare la possibilità allo studente diversamente abile di avere a disposizione una stanza "doppia" all'interno della residenza universitaria da utilizzare con un accompagnatore, dallo stesso individuato.

Lo studente beneficiario del servizio è tenuto a comunicare alla competente Sede territoriale dell'Agenzia le eventuali variazioni rispetto al soggetto-accompagnatore indicato in fase di presentazione dell'istanza.

L'Agenzia effettuerà verifiche periodiche sul corretto utilizzo del servizio.

Gli aspiranti beneficiari del servizio dovranno presentare apposita istanza presso la Sede territoriale competente dell’Agenzia o tramite PEC all’indirizzo direzione generale@pec.adisupuglia.it entro e non oltre il 31 ottobre 2021, allegando copia della certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza attestante lo stato di necessità dell’accompagnamento.

La domanda verrà sottoscritta anche dall’accompagnatore individuato, per accettazione delle condizioni previste dal presente Bando.

L’accompagnatore sarà di ausilio per lo studente nell’espletamento delle incombenze quotidiane per il periodo di permanenza presso la residenza universitaria.

L’accompagnatore, che avrà diritto a dimorare gratuitamente presso la residenza universitaria e potrà usufruire del servizio mensa alle stesse condizioni previste per lo studente da lui assistito, dovrà rigorosamente rispettare le disposizioni previste dal Regolamento “servizio abitativo” e, al momento dell’accettazione dell’alloggio, sarà tenuto a consegnare il versamento del deposito cauzionale fissato in € 130,00 e un certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti espressamente il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della convivenza in comunità e l’assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta, secondo il format presente sul sito, potrà essere consegnata a mano, tramite PEC all’indirizzo direzione generale@pec.adisupuglia.it o spedita tramite raccomandata a/r alla Sede territoriale di competenza; in caso di spedizione farà fede il timbro postale di partenza.

Nel caso in cui la disponibilità delle stanze “riservate” non consenta il soddisfacimento di tutte le domande pervenute, si procederà sulla base della graduatoria definitiva per l’A.A. 2021/2022.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA

Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:

- a) valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2021 per prestazioni universitarie, superiore al limite di € **23.626,32**;
- b) valore dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 2021 superiore al limite di € **51.361,58**;
- c) Attestazione ISEE 2021 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della domanda di borsa di studio;
- d) il conseguimento di una ulteriore laurea di pari livello per l’a.a. 2021/2022;
- e) il possesso di un titolo avente valore legale rilasciato dagli Istituti superiori di grado universitario, per l’a.a. 2021/2022;

- f) il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università per l'A.A. 2021/2022;
- g) il mancato trasferimento della domanda di borsa di studio da altra Agenzia per il diritto allo studio universitario entro i termini del 31 dicembre 2021;
- h) iscrizione oltre l'ulteriore semestre, calcolato a partire dal primo anno d'iscrizione in assoluto, presso un qualsiasi Ateneo italiano, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2 commi 5 e 6;
- i) mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Università, al 1° anno fuori corso o al primo anno della laurea magistrale, per l'A.A. 2021/2022;
- j) la rinuncia agli studi o la sospensione durante l'a.a. 2021/2022, entro il 31/10/2022;
- k) la rinuncia alla borsa di studio relativamente all'A.A. 2021/2022;
- l) la mancanza del requisito di merito di minimo 20 crediti entro il 30 novembre 2022 per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale;
- m) la mancanza del requisito di merito di minimo 12 crediti entro il 30 novembre 2022 per gli studenti diversamente abili, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale;
- n) la non ammissione al 2° anno per gli iscritti al primo anno del corso di dottorato di ricerca o di specializzazione;
- o) la mancanza della comunicazione, entro il 31 gennaio 2023, attestante il conseguimento di almeno 20 crediti per gli iscritti al primo anno;
- p) la dichiarazione di crediti non corrispondenti a quelli accertati dall'Agenzia ovvero autocertificazioni di situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l'a.a. 2021/2022;
- q) l'assegnazione dell'idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario;
- r) l'ottenimento di benefici e servizi, per lo stesso anno di corso di laurea, erogati da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
- s) iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca con Borsa di Studio erogata da altri Enti pubblici o privati;
- t) la mancata allegazione della documentazione dei redditi stranieri entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio o l'incompletezza delle informazioni in essa riportate, rispetto alle previsioni di cui all'art. 2 c.4;
- u) la mancata presentazione del permesso di soggiorno in corso di validità all'atto di presentazione della domanda studenti in possesso dello status di apolide, rifugiato politico, richiedente asilo, beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria;

- v) la presentazione di un'attestazione ISEE per la quale risulti la non veridicità dei dati dichiarati o autocertificati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in conformità alla normativa vigente;

Lo studente può sanare la causa di esclusione di cui alla lettera q) entro i termini previsti per la presentazione dei ricorsi di cui all'art. 20, con rinuncia al precedente beneficio e restituzione dei benefici percepiti nei precedenti anni accademici.

I benefici saranno revocati a seguito di controllo sulle dichiarazioni rese dagli studenti e risultate non veritiere o irregolari rispetto ai requisiti presenti nel bando, anche in una fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

La revoca dei benefici dovuta all'esclusione di cui alla lett. j) non si applica allo studente che rinuncia agli studi per procedere all'immatricolazione ad un nuovo corso di laurea nello stesso anno solare.

ART. 5 CAUSE DI DECADENZA

Sono cause di decadenza dai benefici erogati da ADISU Puglia:

- a) le dichiarazioni non veritiere per le quali è stato emanato un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 22 del presente bando;
- b) le situazioni debitorie, non rientranti nei piani di rateizzazione, nei confronti dell'ADISU Puglia;
- c) la presenza di provvedimenti di espulsione dalle residenze dell'ADISU Puglia;
- d) situazioni dalle quali emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

ART. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

L'esclusione, la decadenza, la rinuncia e la revoca, comportano la restituzione della borsa di studio e dei servizi effettivamente fruiti, nonché l'eventuale applicazione della sanzione, in base a quanto disciplinato nel Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dagli studenti, nonché degli altri benefici concessi in base all'esito della stessa domanda.

ART. 7 PERIODO DI FRUIBILITÀ DEI BENEFICI

Comma 1 – Periodo di fruibilità dei benefici

La Borsa di Studio è concessa annualmente per un numero massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione, se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Per le Scuole di specializzazione, i Dottorati di ricerca i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.

Comma 2 – Ulteriore semestre (I anno fuori corso)

Gli studenti iscritti al I anno fuori corso che risultino vincitori di borsa di studio hanno diritto a percepire metà del suo importo in denaro. Limitatamente ai servizi, la quota assegnata coprirà tutto l'anno accademico. La quota in denaro sarà erogata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2022, dopo la verifica dell'iscrizione all'a.a. 2021/2022. L'erogazione avverrà in due rate nel caso in cui lo studente presenti apposita istanza digitale, entro il 31 gennaio 2022, in cui comunica l'iscrizione all'a.a. 2021/2022 e dichiara di non conseguire il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021:

- la prima rata entro il 28 febbraio 2022;
- la seconda rata entro il 30 giugno 2022.

Gli studenti fuori sede che ottengano l'assegnazione dell'alloggio in una residenza dell'ADISU, prima di prenderne possesso sono tenuti, in fase di accettazione dell'alloggio con le modalità indicate nell'art. 15, comma 5, a dimostrare l'avvenuta iscrizione, caricando l'attestazione di avvenuto pagamento.

ART. 8 TIPOLOGIA DI STUDENTE

Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede”

A. Studente “fuori sede”

Sono considerati “**Fuori Sede**” gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza del centro urbano principale dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a **sessanta minuti** (calcolando nel caso di centri urbani distanti dalla stazione ferroviaria anche il tragitto sino alla stessa). ([si veda la tabella dei Comuni](#)),

e

prendono alloggio a titolo oneroso, presso la sede universitaria frequentata, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti complessivamente per almeno 10 mesi nell'a.a. 2021/2022, **ricompresi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.**

Gli studenti stranieri sono considerati comunque **“Fuori Sede”**, indipendentemente dal luogo di domicilio in Italia, tranne l’ipotesi in cui il nucleo familiare dello studente risieda e produca reddito in Italia; in tal caso si applicheranno le disposizioni previste per gli studenti italiani.

Qualora lo studente risieda in una località la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a **60** minuti e il Comune di riferimento rientri nella sopramenzionata tabella dei Comuni di residenza “in sede” o “pendolari”, lo studente potrà richiedere l’attribuzione dello status di fuori sede previa presentazione di certificazione, rilasciata dal proprio Comune di residenza, dalla quale si evinca tale situazione. Lo studente dovrà comunque prendere alloggio presso la sede universitaria frequentata, alle condizioni soprariportate.

B. Studenti “pendolari”

Sono considerati **“Pendolari”** gli studenti che risiedono in un Comune diverso da quello del corso frequentato, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo inferiore a **sessanta minuti** ([si veda la tabella dei Comuni](#)).

C. Studenti “in sede”

Sono considerati **“In Sede”** gli studenti che risiedono nel Comune o nelle aree limitrofe della sede del corso frequentato ([si veda la tabella dei Comuni](#)).

Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio

Gli studenti considerati “Fuori Sede”, ai sensi del precedente comma 1, lett. A, idonei alla borsa di studio e non assegnatari di posto alloggio in una Residenza dell’ADISU Puglia ovvero coloro che scelgono l’alloggio in locazione privata, per confermare tale tipologia devono presentare, entro il 20 novembre 2021 copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi nell’a.a. 2021/2022, con le modalità indicate all’art. 13, comma 2.

Per gli studenti fuori sede iscritti alle Scuole di Specializzazione e al Dottorato il termine è fissato al 20 dicembre 2021.

Nelle more di tale consegna lo studente sarà qualificato pendolare.

Gli studenti che cambiano, lasciano o perdono il domicilio nel corso dell’anno sono tenuti a comunicarlo all’ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell’evento, presentando copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso.

La quota alloggio è detratta dall'importo di borsa di studio a tutti gli studenti fuori sede che scelgono il posto alloggio privato e rinunciano, in sede di domanda, all'alloggio presso una residenza dell'ADISU Puglia (DPCM 09/04/2001, art. 9, comma 5).

In fase di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente avente titolo può rinunciare allo status di fuori sede e dichiararsi pendolare, in tal caso non avrà più diritto a richiedere il posto alloggio in una delle strutture residenziali dell'ADISU.

Gli studenti fuori sede vincitori di Borsa di Studio e non assegnatari del posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia per indisponibilità di posti nelle stesse, riceveranno il rimborso della quota alloggio per un importo pari ad € 1.867,00 qualora il contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato e di durata non inferiore a 10 mesi nell'a.a. 2021/2022 sia presentato nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 2 e abbia una data di inizio della locazione successiva all'approvazione dell'atto di assegnazione posti letto adottato a seguito di graduatoria definitiva idonei posti letto.

Gli studenti fuori sede vincitori di Borsa di Studio e non assegnatari del posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia per assenza, nella sede del corso frequentato, di strutture residenziali dell'Agenzia o in regime convenzionale, riceveranno il rimborso della quota alloggio per un importo pari ad € 1.867,00 qualora il contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato e di durata non inferiore a 10 mesi nell'a.a. 2021/2022 sia presentato nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 2.

Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare

Sarà corrisposta la Borsa di Studio "Pendolare" **e non già quella** "Fuori Sede" agli studenti che:

- a) non compilino l'istanza digitale e trasmettano il contratto di locazione entro i termini stabiliti oppure che lo presentino incompleto anche di uno solo dei dati richiesti;
- b) abbiano il domicilio presso la sede del corso frequentato per una durata inferiore a 10 mesi;
- c) non presentino la documentazione richiesta o non si presentino nelle residenze entro i termini stabiliti per l'assegnazione dell'alloggio o la presa di possesso;
- d) non provvedano all'accettazione tramite istanza digitale di conferma alloggio;
- e) rinuncino all'alloggio dopo la pubblicazione delle graduatorie;
- f) rinuncino al posto alloggio già assegnato o incorrano nella revoca dello stesso durante il periodo di assegnazione;
- g) non comunichino all'ADISU Puglia, entro 45 giorni dal cambio del domicilio, il verificarsi dell'evento e non presentino anche copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso;

h) considerati “Fuori Sede” lascino o perdano il domicilio a titolo oneroso.

Comma 4 – Studente fuori sede non richiedente posto alloggio

Gli studenti considerati “Fuori Sede” ai sensi del precedente comma 1, lett. A, non richiedenti posto alloggio in residenza ADiSU, non hanno diritto al rimborso della quota alloggio.

TITOLO II REQUISITI

ART. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l'attestazione specifica "ISEE per prestazioni universitarie" riferita allo studente e non già "ISEE ordinario".

LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE NON APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO RIFERITE ALLO STUDENTE COMPORTERA' L'ESCLUSIONE

L'attestazione deve riportare, a pena di esclusione della domanda, la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)".

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti al momento della partecipazione al concorso.

Comma 1 – Riferimenti normativi

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che dovrà riportare la dicitura "SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" e sulla base dell'ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, D.M. N. 101 del 9 agosto 2019, attuativo dell'articolo 10, comma 2 del citato D. Lgs. n. 147/2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal DPCM 2013 n. 159 e dal DM n. 497 del 31 dicembre 2019, per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve essere presentata ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) tramite il sistema INPS che rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

In caso di DSU con omissioni o difformità lo studente è tenuto, ai fini del presente bando, ad effettuare tempestivamente le integrazioni e i correttivi necessari presso il CAF o Inps entro e non oltre il 31 dicembre 2021, per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente annotazioni per omissioni/difformità.

I dati dell'Attestazione ISEE saranno successivamente acquisiti dall'Agenzia direttamente dalla banca dati INPS e trasferiti d'ufficio nelle singole domande di borsa ai fini della valutazione e conseguente elaborazione delle graduatorie.

Comma 2 - Soglie Economiche

In base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia, n. 962 del 16 giugno 2021:

- l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € 23.626,32;
- l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di € 51.361,58.

Ai soli fini della determinazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ADISU PUGLIA detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2019, secondo le modalità previste dall'art.4 comma 5 del DPCM n.159/2013.

Il valore ISPE è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE

Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine

Il nucleo familiare è definito ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 e ss.mm.ii. e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito, di norma, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

Disposizioni specifiche sono previste in relazione a genitori, coniugi, fratelli, figli non conviventi, per le quali si rimanda esplicitamente alla normativa vigente.

Si precisa che lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, salvo le previsioni di cui al comma successivo.

La presentazione di attestazione ISEE con l'indicazione della composizione del nucleo familiare difforme da quanto disposto dalla normativa vigente comporta l'esclusione e/o revoca del beneficio.

Comma 4 – Studente indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, l'ISEE per prestazioni universitarie deve essere presentato con aggregazione al nucleo familiare di origine.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza. La predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge o del convivente di fatto, deve richiedere un ISEE per prestazioni universitarie con aggregazione al nucleo familiare d'origine, senza il coniuge o il convivente di fatto.

Al di fuori delle previsioni di cui al successivo comma, la presentazione di attestazione ISEE con nucleo familiare diverso da quello della famiglia di origine in assenza della condizione di studente indipendente comporta l'esclusione e/o revoca del beneficio.

Comma 5 – Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non abbia i requisiti, per essere considerato indipendente, può comunque presentare un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione;
- studente apolide.

Comma 6 – Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario connesse ai corsi di dottorato di ricerca, lo studente può avvalersi dell'ISEE applicabile alla generalità delle prestazioni, con l'unica avvertenza che è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario.

Comma 7 – ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle

ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente. Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE CORRENTE, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

ART. 10 REQUISITI DI MERITO

Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno

A. Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del corso di laurea frequentato:

- entro il 10 agosto 2022, per ottenere l'importo intero della borsa di studio;
- entro il 30 novembre 2022, per ottenere metà dell'importo in denaro.

B. Corsi di laurea magistrale

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati durante l'anno per cui lo studente ha richiesto il beneficio:

- entro il 10 agosto 2022, per ottenere l'importo intero della borsa di studio;
- entro il 30 novembre 2022, per ottenere metà dell'importo in denaro.

C. Dottorato di Ricerca

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

D. Scuole di Specializzazione

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

Comma 2 – Studenti iscritti ad anni successivi al primo

I requisiti di merito si calcolano a partire dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano.

Al fine del computo degli anni di iscrizione e purché lo studente, in tale anno, non abbia svolto alcun atto di carriera, non si terrà conto:

1. dell'anno di svolgimento del servizio civile;
2. per le studentesse, dell'anno di nascita di ciascun figlio;
3. di gravi e prolungate infermità certificate.

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti e approvati dal Consiglio di Dipartimento per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio.

A. Corsi di Laurea

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2021, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

B. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2021, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

C. Corsi di Laurea Magistrale

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2021, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

Limitatamente ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Università degli Studi di Bari, di Biologia ambientale, Biologia cellulare e molecolare e Scienze biosanitarie, lo studente dovrà possedere il numero minimo di crediti di seguito indicati:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2021, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per l'ulteriore semestre, 43 crediti entro il 10 agosto 2021.

D. Accademie di Belle Arti

Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi, come previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni e i crediti previsti dall'allegata tabella "A".

E. Corsi di Dottorato di Ricerca

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

F. Scuole di Specializzazione

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento.

Inoltre, onde consentire la formulazione della graduatoria, entro il 3 dicembre 2021, detti studenti dovranno comunicare all'Agenzia la condizione di merito.

G. Conservatori

Gli studenti iscritti ad anni successivi ai Conservatori di Musica aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti di merito previsti dall'allegata tabella "A".

H. Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale

I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale saranno valutati in base a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei.

Comma 3 – Studenti in possesso della laurea triennale

- ✓ Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in assenza del corrispondente corso di laurea magistrale biennale, possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno. In tal caso sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello di inizio della triennale.

- ✓ Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno.

Comma 4 - Studenti iscritti percorsi formativi D.M. 616/17

Gli studenti iscritti presso le Istituzioni universitarie della Regione Puglia, che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi previsti dal D.M. 616/17, possono presentare domanda per accedere ai benefici, fermo restando i requisiti di merito e di reddito.

TABELLE MERITO

Gli studenti che non avranno raggiunto il requisito minimo di merito indicato nelle successive tabelle non potranno chiudere la domanda e inoltrarla all'ADISU Puglia.

“Tabella A”

Merito per studenti iscritti nell' a.a. 2021/2022 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2021			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti Ulteriore semestre: 135 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 30 crediti Ulteriore semestre: 80 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti Ulteriore semestre: 245 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti 6° anno: 245 crediti Ulteriore semestre: 300 crediti

“Tabella B”

Merito per studenti diversamente abili iscritti nell' a.a. 2021/2022 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2021			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 1° FC: 81 crediti Ulteriore semestre: 108 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 18 crediti 1° FC: 48 Ulteriore semestre: 72 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 1° FC: 147 Ulteriore semestre: 180 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 6° anno: 147 crediti 1°FC: 180 Ulteriore semestre: 213 crediti

Comma 5 – Crediti formativi validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito.

Ai fini del calcolo dei crediti per il raggiungimento del requisito minimo di merito, si terrà conto di quanto segue:

1. I crediti formativi che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi agli esami presenti nel piano di studio e riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente, sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2021;
2. Concorrono al raggiungimento dei requisiti di merito i crediti formativi in attesa di convalida relativi agli esami sostenuti all'estero, nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, superati entro la data del 10 agosto 2021, purché convalidati nel piano di studi;
3. Concorrono al raggiungimento dei requisiti di merito i crediti formativi in attesa di convalida relativi ad esami sostenuti, superati e verbalizzati, entro il 10 agosto 2021, nel precedente corso di studi con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 2 commi 5 e 6;
4. Per la domanda di borsa di studio e alloggio per gli anni successivi della laurea magistrale lo studente, nel computo totale dei crediti, non deve inserire quelli derivanti da debiti formativi o da corsi singoli o rivenienti da convalida di esami già sostenuti nel corso di laurea di 1° livello;
5. Gli esami soprannumerari rispetto al piano di studio non possono essere inseriti nel computo totale dei crediti acquisiti;
6. L'esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove;
7. per i corsi di laurea che prevedono corsi biennali, possono essere inseriti nel computo totale dei crediti quelli derivanti dal superamento della prima annualità solo nel caso in cui venga accertato, presso le segreterie competenti, il conseguimento dei crediti;
8. al fine del computo dei crediti non si terrà conto di quelli acquisiti con gli insegnamenti dei percorsi FIT di cui al DM 617/2017 o dei Percorsi di Formazione per l'acquisizione di 24 CFU di area antropo-psico-pedagogica e nelle metodologie didattiche;
9. sono comunque esclusi i crediti acquisiti per il conseguimento di altri titoli di studio e crediti convalidati in relazione ad attività formative e/o professionali svolte antecedentemente alla prima iscrizione al corso di studi frequentato;
10. crediti derivanti da certificazioni linguistiche e informatiche, convalidati nel piano di studi, possono essere inseriti nel computo totale dei crediti solo se tali certificazioni sono state acquisite durante la carriera universitaria.

Comma 6 – Bonus

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito gli studenti possono utilizzare, una sola volta nel corso degli studi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e certificati dalle Università, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus non è inserito nella formula del calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso in cui il bonus non sia stato utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la sola quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.

N.B. Le quote di bonus annuale non sono cumulabili.

Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della laurea magistrale può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale fino a un massimo di 15 crediti.

Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio negli anni precedenti presso un'altra agenzia per il diritto allo studio, per usufruire del bonus devono autocertificare il numero di eventuali punti bonus utilizzati nella carriera pregressa. L'ADISU PUGLIA procederà alla verifica di quanto dichiarato dallo studente in sede di compilazione della domanda.

Il bonus non può essere utilizzato per l'acquisizione dei 20 cfu utili al mantenimento dei benefici riconosciuti in favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea, magistrali a ciclo unico e laurea magistrale

ART. 11 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la selezione sarà fatta per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, degli esami e delle votazioni conseguite. In particolare, il coefficiente di merito sarà determinato dal prodotto tra la media delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II anno, 120 per il III anno, 180 per il IV anno, 240 per il V anno, 300 per il VI anno secondo la seguente formula:

(MVO * CC)/ numero crediti secondo l'anno di riferimento.

Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive.

Si precisa che:

MVO è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con lode viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità.

CC rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, convegni, idoneità, opzionali, ecc., solo se previsti dal piano di studi).

TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA****Comma 1 – Termini**

Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l'inammissibilità, devono compilare la relativa domanda esclusivamente on-line, ai sensi dell'art. 13, entro e non oltre le date di seguito indicate:

Anno di iscrizione	Corso di studio	Compilazione domanda on-line - Borsa di studio e posto alloggio
Primo anno	Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	entro le ore 12.00 del 09/09/2021
	Scuole di specializzazione, dottorato di ricerca	entro le ore 12.00 del 12/11/2021

Anni successivi	Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	entro le ore 12.00 del 09/09/2021
	Scuole di specializzazione, dottorato di ricerca	entro le ore 12.00 del 12/11/2021

Comma 2 - Prove di ammissione

Gli studenti che sostengono la prova d'ammissione per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea a numero programmato, Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione e Conservatorio, devono presentare la domanda per concorrere ai benefici previsti dal presente bando entro le date di cui al comma precedente e successivamente dimostrare l'iscrizione all'Università. Gli studenti che non superano la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o la mancata iscrizione.

Comma 3 - Conseguimento laurea triennale e iscrizione a laurea magistrale

Gli studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021 e che intendono procedere all'iscrizione per l'a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea di II livello, possono partecipare al concorso per Borse di Studio come iscritti al I anno di laurea magistrale.

Tali studenti saranno inseriti nella graduatoria del I anno, in attesa della comunicazione comprovante l'effettiva iscrizione al nuovo corso di studi.

In caso di mancata iscrizione e dietro presentazione di apposita istanza entro la fine della sessione straordinaria dell'anno precedente, presso la sede territoriale che ha concesso l'idoneità, lo studente sarà inserito in coda alla nuova graduatoria come iscritto al primo anno fuori corso.

Gli studenti che hanno partecipato al concorso per borse di studio come iscritti al 1° anno fuori corso, che conseguono il titolo e procedono all'iscrizione al primo anno della magistrale dietro presentazione di apposita istanza entro la fine della sessione straordinaria dell'anno precedente saranno inseriti in coda alla graduatoria.

Comma 4 – Trasferimenti

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021, gli studenti iscritti al I anno e ad anni successivi al primo che si trasferiscono da un altro Ateneo o da altra sede territoriale dell'Agenzia, previa presentazione di istanza di trasferimento della domanda di borsa di studio, saranno inseriti in coda alla graduatoria del nuovo corso di laurea.

Il trasferimento sarà accolto dopo l'avvenuta iscrizione da parte dello studente.

Comma 5 – Trasferimenti della domanda verso altro ente per il diritto allo studio

Su richiesta dello studente, ADiSU Puglia inoltra ad altro ente per il diritto allo studio la domanda di borsa di studio. Si precisa che:

- è onere dello studente verificare se e a quali condizioni l'ente per il diritto allo studio di arrivo accetti trasferimenti in entrata;
- ADiSU Puglia non ha alcuna responsabilità circa l'eventuale rigetto dell'istanza di trasferimento da parte di altro ente per il diritto allo studio;
- Una volta presentata istanza di trasferimento in uscita, lo studente sarà escluso dalle graduatorie degli idonei di ADiSU Puglia.

ART. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Presentazione della domanda di borsa di studio

La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it nei seguenti periodi:

- Studenti Anni successivi iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, dal 09 agosto alle ore 12.00 del 09 settembre 2021;

- Studenti I anno iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dal 09 agosto alle ore 12.00 del 09 settembre 2021;
- Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al Dottorato di ricerca dal 1° ottobre alle ore 12,00 del 12 novembre 2021.

Premessa per la compilazione della domanda

Per presentare la domanda non è necessaria la preventiva iscrizione ai vari corsi di laurea per l'A.A. 2021/2022, che dovrà comunque essere effettuata entro i termini previsti dalle università.

- 1) Lo studente potrà accedere ai servizi offerti da ADiSU utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2;
 - b) Carta di Identità Elettronica (CIE);
 - c) Carta Nazionale Servizi (CNS);
- 2) Lo studente già registrato sul Portale Studenti (<https://studenti.adisupuglia.it>) alla data del 28/02/2021 potrà continuare ad accedere con le proprie credenziali che conserveranno la loro validità sino al 30/09/2021. Successivamente, sarà necessario dotarsi di uno degli strumenti indicati al c. 1.
- 3) In deroga alla precedente disposizione, ADiSU rilascerà credenziali d'accesso ai propri servizi solo per le seguenti categorie di studenti:
 - a) Minori di diciotto anni alla data di presentazione della domanda, fino al compimento della maggiore età;
 - b) Cittadini non italiani, temporaneamente privi dei requisiti necessari per l'ottenimento degli strumenti indicati al c.1, nelle more del conseguimento degli stessi;
- 4) Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi moduli secondo quanto previsto dalla “Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line A.A. 2021/2022”;
- 5) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare la domanda, pertanto lo studente deve procurarsi, in particolar modo, la ricevuta della richiesta dell’attestazione ISEE 2021 per prestazioni universitarie rilasciata da un CAF o dall’INPS, per la rilevazione della condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici;
- 6) è importante attivarsi con dovuto anticipo per ottenere la nuova Attestazione ISEE 2021, considerato il tempo occorrente per il rilascio della stessa;

7) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell'accesso alla procedura informatica. L'ADISU non è responsabile di eventuali rallentamenti delle procedure informatiche, dovuti a sovraccarico di accessi, né per interruzioni della connessione internet.

Attenzione: dalle ore 12.00 delle date di rispettiva scadenza, la procedura on line non sarà più disponibile per la modifica e/o chiusura della domanda.

Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line

1. Copia del documento di identità

Per confermare la domanda di borsa di studio è necessario accludere, tramite la procedura di upload presente nel format on line, **la copia del documento di riconoscimento in corso di validità**. In applicazione delle disposizioni di cui alla normativa sull'autocertificazione, è ammessa l'allegazione di documento scaduto, a patto che l'interessato dichiari che non siano intervenute variazioni relative ad alcuna delle informazioni in esso contenute.

2. Documentazione redditi e patrimoni detenuti all'estero

Gli studenti i cui nuclei familiari producono redditi e detengono patrimoni esclusivamente all'estero devono accludere, tramite la procedura di upload presente nel format on line, scansione di tutta la documentazione indicata all'art. 2, comma 4, del bando di concorso.

3. Contratto di locazione

Il contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non inferiore ai 10 mesi nell'a.a. 2021/2022 (solo per Studenti "Fuori Sede" non destinatari di posto alloggio presso le Residenze ADISU Puglia) potrà essere presentato esclusivamente tramite l'apposita istanza digitale.

A seguito della presentazione dell'istanza, lo studente dovrà altresì procedere al caricamento di copia del contratto nella sezione "Trasmissione documentazione" – "Contratto di locazione a titolo oneroso", nei periodi di seguito indicati:

- dal 01/11/2021 al 20/11/2021 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
- dal 01/12/2021 al 20/12/2021 per gli studenti iscritti ai dottorati, alle scuole di specializzazione.

A conclusione delle procedure innanzi evidenziate non è previsto l'invio del relativo cartaceo alle sedi ADISU competenti.

La mancata compilazione dell'istanza di presentazione e/o il mancato caricamento del contratto entro i termini soprariportati comporta la decadenza del beneficio correlato.

TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO**ART. 14 BORSE DI STUDIO**

Lo studente è considerato, ai fini del presente bando, appartenente alla fascia “A” se l’ISEE per prestazioni universitarie è inferiore o uguale a € 15.751,00; appartenente alla fascia “B” se l’ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra € 15.751,01 e € 19.000,00; appartenente alla fascia “C” se l’ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra € 19.000,01 e € 23.626,32.

L’importo delle borse di studio per l’a.a. 2021/2022 è così determinato:

STUDENTI “FUORI SEDE”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia “A”	€ 2.644,00	€ 1.867,00	€ 746,00	€ 5.257,00
Fascia “B”	€ 1.745,00	€ 1.867,00	€ 746,00	€ 4.358,00
Fascia “C”	€ 1.454,00	€ 1.867,00	€ 746,00	€ 4.067,00

STUDENTI “PENDOLARI”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia “A”	€ 2.152,00	€ ---	€ 746,00	€ 2.898,00
Fascia “B”	€ 1.420,00	€ ---	€ 746,00	€ 2.166,00
Fascia “C”	€ 1.184,00	€ ---	€ 746,00	€ 1.930,00

STUDENTI “IN SEDE”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia “A”	€ 1.981	€ ---	€ 746,00	€ 2.727,00
Fascia “B”	€ 1.307	€ ---	€ 746,00	€ 2.053,00
Fascia “C”	€ 1.089	€ ---	€ 746,00	€ 1.835,00

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui alle precedenti tabelle è incrementato del 10% agli studenti il cui valore ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra 0 e € 5.000,00 ed è determinato come segue:

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Studenti fuori sede	€ 2.908,00	€ 1.867,00	€ 746,00	€ 5.521,00
Studenti pendolari	€ 2.367,00	€ ---	€ 746,00	€ 3.113,00
Studenti in sede	€ 2.179,00	€ ---	€ 746,00	€ 2.925,00

La quota della Borsa di Studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

ART. 15 SERVIZI ABITATIVI**Comma 1 – Destinatari del beneficio**

Possono concorrere per l'assegnazione del posto alloggio gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui agli artt. 9 e 10.

L'Agenzia mette a disposizione 1.760 posti letto in tutta la regione distribuiti come segue:

- ✓ Bari 1.121
- ✓ Foggia 160
- ✓ Lecce 449
- ✓ Taranto 30

Si rende noto che, a causa di improcrastinabili lavori di efficientamento energetico delle residenze, gli studenti che risulteranno assegnatari della Sede Territoriale di Bari potranno essere assegnati, durante il corso dell'a. a. 2021/2022, ad insindacabile scelta dell'Adisu Puglia, ad un posto letto diverso (sia all'interno della stessa residenza che in una altra ulteriore residenza nella sede di Bari) da quello di prima assegnazione. Inoltre, in fase di attribuzione dei posti letto tramite graduatoria, in caso di indisponibilità di quanto previsto, gli studenti potranno essere assegnati ad ulteriori strutture alberghiere non determinabili alla data di approvazione del presente bando. La richiesta di posto letto comporta l'espressa conoscenza e accettazione del presente comma.

Comma 2 - Concessione e durata del beneficio

Il beneficio è concesso con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi a livello universitario;
- b) per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione al corso frequentato.

Il servizio alloggio è, comunque, concesso fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea.

La graduatoria sarà, inoltre, ritenuta valida per l'eventuale assegnazione di nuovi posti letto presso altre strutture che l'Agenzia dovesse rendere disponibili nel corso dell'anno accademico.

L'assegnazione del posto letto ha durata annuale a partire dal 1° ottobre per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale; a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per gli studenti iscritti al primo anno e ad altri corsi di studio, con la sospensione dell'intero mese di agosto e del periodo delle festività natalizie, fatta salva la possibilità, verificata dalle singole sedi territoriali, di assegnazione, a titolo oneroso, anche nei predetti periodi, in caso di circostanze eccezionali.

Comma 3 – Permanenza studente laureando

È istituita una riserva del 3% dei posti letto disponibili da assegnare agli studenti laureandi, come di seguito indicato:

- | | |
|------------------|----|
| – Sede di Bari | 34 |
| – Sede di Foggia | 5 |

- Sede di Lecce 11
- Sede di Taranto 1

Lo studente assegnatario del posto alloggio, idoneo o borsista per l'A.A. 2020/2021, che preveda di conseguire il titolo di studio di laurea o di laurea magistrale entro il mese di aprile 2022, potrà richiedere, entro il **09 settembre 2021**, la concessione del servizio alloggio, al costo di € 170,00 mensili, di cui potrà beneficiare dal mese di ottobre fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea.

Lo studente che intende presentare domanda di permanenza dovrà dimostrare di aver acquisito il requisito minimo di merito, entro il **10 agosto 2021**, come di seguito indicato:

- | | |
|--|-------------|
| – Laurea triennale | 142 CREDITI |
| – Laurea magistrale | 84 CREDITI |
| – Laurea quadriennale | 200 CREDITI |
| – Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale | 258 CREDITI |
| – Laurea magistrale a ciclo unico sessennale | 315 CREDITI |

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti per l'anno accademico 2021/2022 al 1° anno fuori corso.

L'istanza presentata entro il **09 settembre 2021** è incompatibile con la partecipazione al concorso per la borsa di studio; in caso di contemporanea partecipazione sarà annullata la domanda di permanenza.

Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero di posti letto riservati, sarà formulata un'unica graduatoria per ciascuna sede territoriale, in ordine decrescente in base alla percentuale di crediti conseguiti relativamente a ciascuna tipologia di corso di laurea; in caso di parità prevarrà l'ISEE inferiore.

(per es. Laurea triennale: numero di cfu conseguiti entro il **10 agosto 2021/180**)

Comma 4 - Ripartizione dei posti alloggio

Gli studenti fuori sede richiedenti il posto alloggio potranno esprimere preferenza per il collegio o per la stanza in cui desiderino alloggiare. Tale indicazione non è vincolante per l'Agenzia.

Lo studente che ha già beneficiato di posto alloggio in una delle residenze ADiSU nell'anno precedente, può richiedere la conferma del medesimo posto.

Gli studenti frequentanti i corsi nel complesso di Ecotekne dovranno scegliere come prima preferenza, il posto alloggio presso la residenza universitaria "Lopez y Royo" in Monteroni di Lecce, successivamente potranno esprimere le altre preferenze. I posti alloggio saranno attribuiti

prioritariamente agli studenti idonei diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, e ai loro eventuali accompagnatori nelle camere a loro espressamente riservate. Nel caso in cui la disponibilità dei posti nelle camere a loro riservate non consenta di soddisfare tutte le domande, l'assegnazione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado di invalidità più alto.

In subordine possono, altresì, presentare domanda di assegnazione di posto letto gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, classificabili pendolari ex art. 8, risultati idonei nelle graduatorie definitive. L'assegnazione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado di invalidità più alto.

I rimanenti posti saranno attribuiti sulla base delle graduatorie, stilate con i criteri fissati dall'art. 19, e ripartiti in rapporto al numero degli studenti idonei richiedenti posto letto nelle graduatorie dell'a.a. 2021/2022:

- il 75% dei posti è assegnato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, proporzionalmente, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, al numero degli idonei richiedenti il posto alloggio, risultanti dalle graduatorie provvisorie;
- il 25% dei posti è destinato agli iscritti al primo anno di qualunque corso di laurea (1° e 2° livello, proporzionalmente al numero degli studenti idonei richiedenti posto letto).

I posti ancora disponibili, a seguito delle assegnazioni innanzi specificate, nonché dopo l'assegnazione agli studenti stranieri rientranti nei programmi di mobilità internazionale, potranno essere assegnati a studenti italiani e stranieri che svolgano attività di studio e/o ricerca presso gli Atenei pugliesi. Per tali tipologie di studenti saranno applicate le tariffe di cui alla tabella B allegata al presente bando, in base al periodo di effettiva permanenza

Tali studenti possono presentare domanda a partire dal 1° dicembre 2021, attraverso l'istanza digitale sul portale studenti.

Comma 5 - Accettazione dell'alloggio

Gli studenti fuori sede, richiedenti il servizio abitativo nelle strutture dell'Agenzia, risultati idonei nelle graduatorie posti letto, dovranno provvedere all'accettazione con l'apposita istanza digitale di conferma alloggio entro le scadenze riportate nel presente articolo, pena la decadenza dal beneficio ed il passaggio allo *status* di pendolare.

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria borsa di studio	Termine ultimo per la conferma dell'alloggio	Graduatoria definitiva borsa di studio	Termine ultimo per la conferma dell'alloggio
Iscritti ad anni successivi	17/09/2021	22/09/2021	12/10/2021	18/10/2021
Iscritti al primo anno	24/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	23/10/2021
Iscritti a Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca	22/11/2021	27/11/2021	14/12/2021	20/12/2021

Si procederà all'assegnazione dei posti letto seguendo l'ordine di collocazione dello studente nella graduatoria provvisoria posti letto di riferimento, approvata con apposito atto del Dirigente di sede.

Gli studenti utilmente collocati nelle suddette graduatorie, potranno visualizzare nel proprio fascicolo sul Portale studenti le graduatorie di assegnazione di posto letto.

Gli studenti, prima della presa possesso dell'alloggio, dovranno allegare nell'apposita sezione "Trasmissione documentazione" la ricevuta di versamento del deposito cauzionale di € 130,00 (solo in caso di nuova assegnazione), il certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della convivenza in comunità e l'assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri e una copia del bollettino MAV o PagoPa, attestante l'iscrizione all'Università (solo in caso di studenti matricole e primo anno fuori corso).

Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio per il I anno della laurea magistrale, previo conseguimento del titolo di laurea triennale entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, dovranno presentare copia del bollettino MAV o PagoPA entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione.

Lo studente, ad avvenuta comunicazione da parte dell'ADISU Puglia dell'assegnazione, ha l'obbligo di prendere possesso del posto letto nel giorno stabilito, pena decadenza dal beneficio ed il passaggio allo *status* di pendolare.

Eventuali posti resisi successivamente disponibili potranno essere assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

L'assegnazione del posto letto non implica necessariamente l'assegnazione della borsa di studio.

Comma 6 - Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale

Compatibilmente con l'eventuale disponibilità di posti, ogni sede territoriale assegna agli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che chiedono di alloggiare presso le strutture abitative gestite dall'ADISU Puglia, un posto alloggio alla tariffa mensile riportata nella tabella di cui al successivo comma 7 (voce n. 2). Le tariffe da corrispondere per gli ultimi due mesi di soggiorno dovranno essere pagate in un'unica soluzione.

Lo studente, inoltre, dovrà occupare il posto-letto assegnatogli entro il giorno 15 del primo mese di soggiorno e comunicare, per iscritto, all'Agenzia, con un mese di preavviso, l'eventuale richiesta di prolungamento del soggiorno, se concesso dall'ufficio Erasmus dell'Università.

Comma 7 - Tariffe – Deposito cauzionale – Contributo spese

Per l'anno accademico 2021/2022 sono applicabili le tariffe alloggio mensili come descritte nella seguente tabella:

	<i>Tariffa</i>	<i>Tipologia</i>
1	Gratuita	<ul style="list-style-type: none">- Studenti beneficiari di borsa di studio e idonei iscritti ad anni successivi e al primo anno;- Studenti che svolgono attività di assistenza a favore di studenti diversamente abili;- Il secondo semestre per gli studenti vincitori di borsa e idonei, iscritti al 1° anno fuori corso ovvero al 2° anno fuori corso per gli studenti diversamente abili.
2	€ 170,00	Studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale.

Per l'anno accademico 2021/2022 lo studente assegnatario di posto alloggio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a € 130,00.

ART. 16 SERVIZI DI RISTORAZIONE

Gli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio hanno diritto a usufruire del servizio di ristorazione con le modalità indicate nel “**REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE**” e hanno diritto a un numero di pasti come di seguito elencato:

- 1) Gli studenti in sede, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori in sede iscritti al primo anno hanno diritto ad un numero di pasti corrispondente all'importo totale di € 746,00, tenuto conto del costo del pasto convenzionato in ciascuna sede territoriale;
- 2) Gli studenti pendolari idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori pendolari iscritti al primo anno hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 200. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 746,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 3) Gli studenti fuori sede, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori fuori sede iscritti al primo anno hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 310. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 746,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 4) Gli studenti idonei fuori sede, pendolari e in sede iscritti al primo anno hanno diritto allo stesso numero di pasti degli studenti borsisti della stessa condizione, al costo di € 2,00 per pasto.
- 5) I suindicati studenti potranno usufruire di una quota aggiuntiva di pasti, da pagare a prezzo intero convenzionato.
- 6) La fruizione del servizio mensa avverrà tramite codice fiscale (le modalità saranno indicate nel portale studenti) dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022 (dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione).
- 7) La quota integrativa a carico del bilancio ADISU sarà impegnata soltanto se utilizzata nelle strutture dove viene svolto il servizio mensa affidato in appalto dall'ADISU Puglia.

Gli studenti iscritti presso le sedi distaccate dell'Università degli Studi di Bari, dell'Università degli Studi di Foggia e dell'Università del Salento per le quali non sono state attivate o perfezionate convenzioni utili a garantire la fruizione del servizio di ristorazione potranno chiedere il rimborso dei pasti fruiti, presso le sedi territoriali ADISU Puglia di competenza. I documenti fiscali (riportanti nome, cognome e codice fiscale del fruitore del pasto/consumazione), che gli studenti possono esibire per il rimborso in riferimento alla propria 'Tipologia', non potranno superare il numero di pasti previsti dall'art. 3 'Tariffe' del Regolamento Servizio Ristorazione L'importo massimo rimborsabile per ciascun documento fiscale è pari al costo unitario del pasto, con il limite complessivo annuo pari a € 746,00. Tutti gli altri studenti, per tale periodo, potranno accedere ai centri di ristorazione alle condizioni riportate nel citato regolamento.

ART. 17 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Comma 1 – Beneficiari

Gli studenti che risultino borsisti e idonei nelle graduatorie definitive per le borse di studio hanno diritto ad una integrazione della borsa di mobilità internazionale concessa dall'Università, relativa sia ai programmi promossi dall'Unione Europea, sia ai programmi non comunitari che si svolgono nel corso dell'a.a. 2021/2022.

Il contributo è concesso per una sola volta per ciascun tipo di corso a condizione che:

- a) Lo studente sia risultato borsista o idoneo alla borsa di studio nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) Il periodo di studio abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in uno degli Atenei o altri Istituti di cui all'art.2, comma 2.

Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta

Il contributo ADISU non può superare € 130,00 per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi (non si considerano frazioni di mese inferiori a 15 giorni), fermo restando che il contributo complessivo mensile a valere sui fondi MIUR, dell'Unione Europea e dell'ADISU, non potrà superare i 750,00 euro.

Comma 3 – Rimborso-spese di viaggio e alloggio

ADiSU Puglia eroga ai beneficiari del bando di mobilità internazionale di cui al presenta articolo, due ulteriori contributi:

- Rimborso per le spese di viaggio sino ad un massimo di € 100,00 per i Paesi europei e di € 500,00 per i Paesi Extraeuropei;
- Rimborso per le spese di alloggio per il periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di € 200,00 al mese.

Comma 4 Modalità di presentazione dell'istanza, documentazione richiesta, tempi di liquidazione

I contributi e i rimborsi di cui al presente articolo devono essere richiesti tramite apposita istanza digitale a conclusione del periodo di mobilità.

Lo studente dovrà autocertificare i crediti effettivamente convalidati dalla propria Università di riferimento.

Per la richiesta di rimborso spese di viaggio, lo studente dovrà presentare ricevute d'acquisto dei titoli di viaggio e documentazione attestante l'effettiva fruizione degli stessi (es. carte di imbarco, biglietti vidimati, etc.)

Per la richiesta di rimborso spese di alloggio, lo studente dovrà presentare contratto di locazione stipulato con strutture residenziali o alloggi di privati per un periodo pari alla durata del soggiorno e fatture o quietanze di pagamento mensili rilasciate dalle strutture residenziali o dai privati locatori. In ogni caso, la documentazione prodotta dovrà riportare: nome del creditore e del debitore, causale riferita al contratto, data e firma del creditore.

I contributi e i rimborsi possono essere richiesti limitatamente al periodo di mobilità previsto o a quello effettivo, qualora quest'ultimo sia più breve.

I contributi e i rimborsi saranno erogati in un'unica soluzione previa acquisizione della documentazione attestante il periodo di permanenza all'estero, l'autocertificazione degli esami convalidati e subordinatamente al completamento della liquidazione della borsa spettante da parte dell'Università di riferimento.

ART. 18 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento

La tassa regionale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.18/2007, deve essere obbligatoriamente versata:

- dagli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di Scuola di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca, attivati dall'Università, ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210, art. 4;
- dagli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale, attivati prima dell'applicazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, e da coloro che, avendo conseguito un Diploma Universitario, si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Comma 2 – Importo della tassa

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del 16/06/2021, l'importo della tassa regionale è rideterminato in tre fasce:

- 1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 23.626,32;**
- 2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 23.626,33 e € 47.252,64;**
- 3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 47.252,64.**

Sono, altresì, tenuti al pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, **nella misura fissa di € 140,00.**

Comma 3 – Rimborso della tassa

Gli studenti vincitori e gli idonei al concorso per le borse di studio, per l'a.a. 2021/2022, hanno diritto ad ottenere dall'ADISU Puglia il rimborso della tassa regionale versata per lo stesso anno accademico, con le modalità indicate nell'art. 21, comma 3, entro i seguenti termini:

- Studenti iscritti al primo anno: entro il 31 gennaio 2023
- studenti iscritti ad anni successivi: entro il 30 aprile 2022.

Gli idonei aventi diritto al rimborso della tassa regionale troveranno il relativo avviso sia sul sito www.adisupuglia.it, sia presso gli uffici dell'ADISU Puglia della sede di appartenenza.

Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio e i borsisti hanno diritto all'esonero o al rimborso relativo alle tasse universitarie per l'anno accademico in corso, secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti dell'Ateneo frequentato.

Gli studenti che rinunciano agli studi o che si trasferiscono ad altro Ateneo o sede territoriale dell'ADISU Puglia entro il 31/01/2022, possono chiedere il rimborso della tassa regionale versata, all'atto di iscrizione, entro il 30/06/2022, tramite procedura online, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Comma 4 – Esonero tassa regionale

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al sessantasei per cento.

TITOLO V GRADUATORIE

ART. 19 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Comma 1 – Ripartizione fondi

L'ADISU Puglia, per l'anno accademico 2021/2022, mette a concorso un numero di Borse di Studio commisurate all'ammontare dei fondi allo scopo destinati e rivenienti da:

- gettito della tassa regionale che gli studenti versano al momento dell'iscrizione all'Università;
- somme assegnate dalla Regione Puglia per l'erogazione di Borse di studio;
- quota del Fondo Integrativo Nazionale assegnato alla Regione Puglia dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- Risorse POR – Puglia FESR 2014/2020 Azione 10.4 a favore dell'ADISU Puglia;
- risorse proprie dell'ADISU Puglia eventualmente disponibili.

Dell'importo totale, il 25% sarà destinato agli studenti iscritti al primo anno di corso, proporzionalmente suddiviso tra il I anno laurea triennale e magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione in base al numero degli idonei delle medesime graduatorie; il 75% dell'importo sarà ripartito tra ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea in proporzione al numero degli idonei, risultante dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Sarà comunque garantita una borsa di studio agli studenti, iscritti ad anni successivi, risultati primi nelle graduatorie di ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea.

In base a quanto sopra esposto potrebbe verificarsi l'ipotesi che ci siano studenti idonei ma non assegnatari di borsa, per mancanza di fondi (vedi D.P.C.M. 9/4/2001).

Durante l'anno potranno essere assegnate ulteriori borse di studio con fondi resisi successivamente disponibili.

Gli studenti partecipanti al concorso avranno cura di consultare periodicamente la Sezione graduatorie sul sito dell'Agenzia www.adisupuglia.it.

Tutte le economie derivanti da rinunce e revoche confluiranno nei fondi da destinare alle graduatorie dell'anno accademico 2022/2023.

Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno sarà formulata una graduatoria degli idonei distinta per laurea di I livello, di II livello, di dottorato di ricerca, di Scuola di Specializzazione, ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEE per prestazioni universitarie, la precedenza è accordata in base al voto di maturità per gli studenti iscritti ai corsi di I livello e in base al voto di laurea per gli studenti iscritti ai corsi di II livello.

In subordine, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 3 - Formulazione graduatorie degli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno

A. Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Per i corsi di laurea dislocati in più sedi didattiche, sarà formulata un'unica graduatoria di merito.

B. Dottorato di ricerca

La graduatoria unica sarà ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare. In caso di parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

C. Scuole di specializzazione

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per corso di studio e per ciascun anno di corso, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 4 – Valore giuridico delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie e gli elenchi degli esclusi valgono quale notifica agli interessati e ai controinteressati dell'esito della domanda di partecipazione.

ART. 20 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sotto indicate in quanto non verranno effettuate altre comunicazioni.

Le graduatorie provvisorie saranno approvate dalle Sedi Territoriali di competenza dell'ADISU Puglia e pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

I dati indicati nelle graduatorie provvisorie potranno essere oggetto di rettifica d'ufficio da convalidare con l'approvazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti potranno presentare ricorso avverso le predette graduatorie e/o istanza di rettifica dei dati dichiarati in autocertificazione nella domanda, a far data dalla predetta pubblicazione, indirizzandoli al Direttore Generale dell'ADISU Puglia tramite istanza digitale.

L'ADISU Puglia, esaminati i ricorsi, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la Puglia, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie avranno anche valore di notifica, agli studenti interessati e controinteressati, dell'esito dei predetti suddetti ricorsi.

Termini delle graduatorie

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Termine ricorsi	Graduatoria definitiva
Iscritti ad anni successivi	17/9/2021	27/9/2021	12/10/2021
Iscritti al primo anno	24/9/2021	4/10/2021	18/10/2021
Iscritti a Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca	22/11/2021	3/12/2021	14/12/2021

ART. 21 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Le borse di studio, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte dopo l'approvazione della graduatoria definitiva nei modi seguenti:

Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno

A. Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

- I. Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di autocertificazione dell'avvenuta acquisizione di 20 crediti

entro il 10 agosto 2022. Agli studenti che conseguiranno i 20 crediti entro il 30 novembre 2022 sarà liquidato metà dell'importo in denaro della borsa di studio, mentre i servizi saranno garantiti per tutto l'anno accademico. La comunicazione dei crediti deve avvenire entro il 31 gennaio 2023, pena la perdita del beneficio, con apposita istanza digitale dal portale studendi.adisupuglia.it, sezione "completamento istanze", nel pannello "Conseguimento 20 cfu".

- II. Dovranno, inoltre, essere documentati con idonea certificazione, i crediti rivenienti da riconoscimenti universitari per attività linguistiche e/o informatiche. La certificazione dovrà essere allegata in "Trasmissione documentazione", nel pannello "Libretto universitario".
- III. Agli studenti borsisti e idonei non assegnatari di borsa di studio, che non conseguiranno il merito di cui al punto I, sarà revocata l'idoneità e verrà richiesta per intero la restituzione delle somme percepite a titolo di servizio mensa e/o alloggio. Gli stessi studenti non avranno diritto al rimborso della tassa regionale.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non possono utilizzare eventuali crediti convalidati dalla laurea di primo livello per ottenere la liquidazione della borsa di studio.

B. Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022.

Comma 2 – Studenti iscritti agli anni successivi al primo

A. Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'erogazione avverrà in due soluzioni:

- la prima rata pari al 50% del totale entro il 31/12/2021;
- l'ulteriore 50% entro il 30/06/2022.

Eventuali ulteriori borse assegnate successivamente saranno liquidate in due rate come di seguito indicato:

- la prima rata pari al 50% del totale entro 45 giorni dall'assegnazione della borsa;
- l'ulteriore 50% entro il 30/06/2022.

B. Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022.

Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio

La liquidazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente (sono esclusi libretti postali, carte prepagate), pertanto **gli studenti vincitori di borsa di studio sono obbligati a comunicare il proprio codice IBAN.**

In tutti i casi in cui nel presente bando non sia espressamente previsto un termine, i pagamenti saranno disposti dai competenti uffici dell’Agenzia entro 90 giorni dal perfezionamento delle relative richieste.

Qualora lo studente non provveda alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2023 perderà ogni diritto ai benefici assegnati.

Comma 4 – Sospensione dei pagamenti

Agli studenti che devono regolarizzare la propria posizione, nonché in attesa della conclusione di eventuali procedimenti di accertamento in atto, viene sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici in denaro fino a quando non producano la documentazione richiesta.

ADiSU Puglia sospende dal pagamento della borsa di studio, degli altri benefici in denaro e dei rimborsi, gli studenti che:

- abbiano presentato attestazione ISEE valida per le prestazioni per il diritto allo studio con annotazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative ad omissioni e/o difformità;
- non abbiano comunicato il proprio codice IBAN, ai sensi del precedente comma o abbiano fornito un codice IBAN difforme rispetto alle indicazioni di cui al presente bando;
- siano sottoposti ad accertamento sulla veridicità dei dati e delle informazioni fornite tramite autocertificazione e, in particolare, dei requisiti di reddito e merito;
- abbiano ricevuto richiesta di integrazione delle informazioni e/o della documentazione presentata.

La sospensione resta attiva fino alla regolarizzazione della propria posizione. Gli eventuali pagamenti sospesi, sono disposti entro 90 giorni dalla data di regolarizzazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 CONTROLLI

L'ADISU Puglia è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma del DPR n. 445/2000 attestanti le condizioni economiche e di merito rese dagli studenti interessati, nonché l'effettivo possesso dei requisiti generali necessari per l'accesso ai benefici.

Nell'espletamento dei controlli, l'Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta entità. L'accertamento dei dati di merito/iscrizione interesserà la totalità degli studenti idonei al beneficio tramite le banche dati delle Università, degli Istituti di Alta formazione Artistica e Musicale.

L'ADISU Puglia, con riferimento al "Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici presentate dagli studenti universitari" approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27/04/2017, deliberazione n. 21, effettuerà un controllo approfondito sulle componenti dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente da INPS e/o Agenzia delle Entrate.

Qualora dalle operazioni svolte per accertamento di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive emergano difformità, discordanze/omissioni influenti sul beneficio, l'Agenzia provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, laddove non siano ritenute idonee a risolvere la rilevata discordanza, l'Agenzia procederà con provvedimento amministrativo alla revoca dei benefici.

Il provvedimento finale di revoca, in base a quanto disciplinato nel Regolamento suddetto, comporta la restituzione della borsa di studio, nonché della quota in servizi, indebitamente percepiti.

I benefici e i servizi previsti dal presente bando, ottenuti in base a dichiarazioni che, a seguito degli accertamenti espletati dall'Agenzia, si rileveranno non veritiere, saranno revocati e recuperati, nonché sanzionati così come previsto nel citato Regolamento. Lo studente, perderà il diritto ad ottenere qualsivoglia beneficio dell'ADISU Puglia per l'intera durata della carriera universitaria.

L'ADISU Puglia è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del DPR n. 445/2000) competente a verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Agenzia può effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti in un arco di tempo pari a cinque anni dall'effettiva percezione dei benefici e, in caso di rilevata infrazione, procedere alla revoca dei benefici.

ART. 23 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Lo studente che in corso d'anno accademico sia a conoscenza di annullamento di esami o di convalida in tempi diversi da quelli dichiarati, ottenga una borsa di studio da altro ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si laurei o si trasferisca ad altra sede, che, considerato fuori sede, cambi o perda il domicilio a titolo oneroso, deve darne comunicazione all'ADISU Puglia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del presente bando di concorso, ADiSU Puglia effettua raccolta di dati personali e dati particolari che saranno trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (di seguito GDPR) e, in quanto compatibile, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'informativa completa è disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo <https://w3.adisupuglia.it/privacy/>

ART. 25 RINVIO

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari

ALLEGATO A – TABELLA COMUNI

Sede universitaria frequentata: BARI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Bari (comprese le località di Carbonara, Palese, Santo Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a Mare)	Acquaviva delle Fonti; Adelfia; Barletta; Binetto; Bisceglie; Bitetto; Bitonto; Bitritto; Capurso; Casamassima; Cassano delle Murge; Cellamare; Gioia del Colle; Giovinazzo; Grumo Appula; Modugno; Mola di Bari; Molfetta; Monopoli; Noicattaro; Palo del Colle; Polignano a Mare; Rutigliano; Ruvo di Puglia; Sammichele di Bari; Sannicandro di Bari; Terlizzi; Toritto; Trani; Triggiano; Valenzano.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: BRINDISI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Brindisi	Arnesano, Campi Salentina, Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, San Michele Salentino, Guagnano, Latiano, Lecce, Grottaglie, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie, Mesagne, San Pietro Vernotico	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: FOGGIA		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Foggia	Apricena; Ascoli Satriano; Barletta; Biccari; Candela; Carapelle; Castelluccio Dei Sauri; Lucera; Manfredonia; Ortona; Orta Nova; Pietramontecorvino; San Severo; Stornara; Stornarella; Torremaggiore; Troia; Zapponeta; Cerignola	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: LECCE – POLO URBANO		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lecce	Alezio, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carovigno, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Guagnano, Latiano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, Ostuni, Poggiardo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sandonaci, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Zollino	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: LECCE – POLO ECOTEKNE		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”

Lecce, Arnesano, Monteroni.	Alezio, Carmiano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carovigno, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsi, Cutrofiano, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Guagnano, Latiano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Mesagne, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, Ostuni, Poggiardo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sandonaci, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Zollino	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: TARANTO		
Comuni di residenza "in sede"	Comuni di residenza "pendolari"	Comuni di residenza "fuori sede"
Taranto (comprese le località di Lama, San Vito, Talsano),	Carosino; Castellaneta; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Leporano; Lizzano; Martina Franca; Massafra; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Mottola; Oria, Palagianello; Palagiano; Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano Di San Giuseppe; Sava; Statte, Torricella.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede

ALLEGATO B – TARIFFE MENSILI POSTO ALLOGGIO

1	€ 170,00	<ul style="list-style-type: none">– Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE inferiore alla soglia di reddito di € 38.000,00 e ISPE inferiore a € 55.000,00;– Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di studio, con un valore ISEE e ISPE inferiore o uguale alle soglie previste per la borsa di studio (ISEE 23.626,32 – ISPE 51.361,58).
2	€ 200,00	<ul style="list-style-type: none">– Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE compreso tra di € 38.000,01 e € 56.000,00 e ISPE compreso tra € 55.000,01 e € 90.000,00.
3	€ 240,00	<ul style="list-style-type: none">– Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE superiore a € 56.000,00 e ISPE superiore a € 90.000,00;– Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di studio, con un valore ISEE o ISPE superiore alle soglie previste per la borsa di studio (ISEE 23.626,32 – ISPE 51.361,58).
4	€ 200,00	Dottorandi senza Borsa del Ministero e Specializzandi senza borsa (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. lgs n. 368/1999) con un valore ISEE e ISPE inferiore o uguale alla soglia prevista per la borsa di studio (ISEE 23.626,32 – ISPE 51.361,58).
5	€ 240,00	Dottorandi senza Borsa del Ministero e Specializzandi (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. lgs n. 368/1999) con un valore ISEE o ISPE superiore alla soglia prevista per la borsa di studio (ISEE 23.626,32 – ISPE 51.361,58).
6	€ 300,00	Dottorandi con Borsa Ministero o altra Borsa.